

Corsi di laurea magistrale in:

- Economia, finanza e impresa
- Gestione strategica e marketing digitale

Crisi, risanamento e reporting

Il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale

Prof. Anna Lucia Muserra

Anno Accademico 2023-2024

Il Concordato Preventivo

Natura e finalità del concordato preventivo - Art. 84 CCI

Procedura concorsuale a carattere volontario nella quale l'imprenditore in **stato di crisi o insolvenza** formula una **proposta** ai creditori, accompagnata da un **piano** che abbia concrete possibilità di realizzazione, con cui propone di soddisfare i crediti con le forme, le modalità e le tempistiche in essa indicate.

*«L'imprenditore di cui all'articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la **continuità aziendale**, la **liquidazione del patrimonio**, l'attribuzione delle attività ad un assunto o in qualsiasi altra forma»* (art. 84 CCI)

*«La **continuità aziendale** tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La **continuità aziendale può essere diretta**, con prosecuzione dell'attività d'impresa **da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda** di concordato, **ovvero indiretta**, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività **da parte di soggetto diverso dal debitore** in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo»* (art. 84 CCI)

Natura e finalità del concordato preventivo - Art. 84 Codice della Crisi)

Il filo conduttore del concordato preventivo disciplinato dal CCI si manifesta nella **valorizzazione della continuità aziendale** e nella rivisitazione del suo rapporto – fino ad oggi subordinato e recessivo – con la tutela del credito.

Il concordato preventivo si colloca fra gli **strumenti di ristrutturazione preventiva** (art. 2, lett. m-bis, CCI) volte al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale.

In quest'ottica l'art. 47 del CCI in tema di apertura del concordato preventivo in continuità prevede l'inammissibilità della domanda per manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori con l'obiettivo parallelo della conservazione dei valori aziendali.

Binomio inscindibile di elementi paritetici: tutela del credito e salvaguardia dell'attività economica.

L'interesse dei creditori continua a rappresentare anche nel CCI la «stella polare» ma viene qualificato come «prioritario» (e non «esclusivo») essendo contemplati anche interessi di terzi (es. lavoratori nella continuità) oggetto di specifica tutela.

Le tipologie di concordato

Liquidatorio

Tipi di concordato

In continuità

diretta

indiretta

Il Concordato liquidatorio

Nel concordato c.d. «liquidatorio» la soddisfazione dei creditori avviene mediante la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore.

*«Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un **apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari** e dei creditori privilegiati degradati per incapacienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purché sia rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali » (Art. 84, comma 4, CCI)*

Il ricorso al modello «liquidatorio» è stato **condizionato ad una duplice condizione di ammissibilità:**

- Sussistenza di **risorse esterne** idonee ad aumentare almeno del **10%** l'attivo disponibile
- **Soddisfacimento** delle pretese dei creditori chirografari in misura **non inferiore al 20%**

Il Concordato liquidatorio

La riforma dell'ordinamento concorsuale privilegia le soluzioni che prevedono la continuità aziendale, relegando il concordato liquidatorio al rango di soluzione secondaria e residuale, quale *extrema ratio* per scongiurare l'apertura della liquidazione giudiziale.

La scelta di subordinare l'ammissibilità di tale tipo di concordato ad un apprezzabile apporto di risorse esterne, costituisce l'eliminazione dal panorama normativo del concordato di «pura» liquidazione del solo patrimonio del debitore.

Volontà del Legislatore di trasformare il concordato preventivo in una corsia procedimentale essenzialmente riservata alle imprese che hanno una prospettiva di continuità aziendale circoscrivendo l'ammissibilità di proposte di concordato di natura liquidatoria ai soli casi in cui l'apporto di risorse esterne aumenti di almeno il 10% l'attivo disponibile e il soddisfacimento dei creditori chirografari non sia inferiore al 20%.

Il Concordato in continuità

La continuità aziendale «*tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro*» e sussiste quando il piano concordatario prevede:

- a) **la prosecuzione dell'attività di impresa** da parte del debitore;
- b) **la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore** in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente.

*«Il segno distintivo del concordato con continuità aziendale va individuato nell'**oggettiva, e non soggettiva, continuazione del complesso produttivo**, sia direttamente dall'imprenditore, che indirettamente da parte di un terzo (affittuario, cessionario...), in quanto ciò che in definitiva rileva è che l'azienda sia in esercizio, non importa se ad opera dello stesso imprenditore o di un terzo»* (Trib. Alessandria, 18.01.2016)

Il Concordato in continuità

La prosecuzione dell'attività da parte del debitore può assumere la forma della continuità diretta o quella della continuità indiretta.

- continuità diretta** { Il debitore prosegue **senza alcuna modifica relativa alla titolarità e responsabilità della gestione dell'impresa** che prosegue nella sua attività anche dopo il deposito della domanda di concordato e fino all'esecuzione della proposta.
- continuità indiretta** { L'azienda **rimane di proprietà dell'imprenditore debitore ma viene gestita da terzi** in forza di contratti che attribuiscono la gestione, quali l'affitto d'azienda. (rileva l'affidabilità del terzo più che la sostenibilità del progetto di risanamento aziendale)
- cessione dell'azienda** { Il concordato viene considerato in continuità se l'azienda viene ceduta quando è ancora in esercizio, senza alcuna interruzione. **La sostenibilità della continuità deve essere dimostrata sino al tempo previsto per la cessione.**
- conferimento** { Conferimento dell'azienda in una o più società anche di nuova costituzione

Il Concordato in continuità

La **riforma del 2019** (ed i successivi interventi correttivi al CCI), è improntata ad un evidente *favor* per il **concordato in continuità** quale strumento di soluzione della crisi che consenta la salvaguardia dell'azienda in funzione (*going concern*) e la tutela dei posti di lavoro.

*«Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura **anche non prevalente dal ricavo prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta**. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore **un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile**, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa»* (art. 84, co. 3, CCI)

«Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore» (art. 84, co. 6, CCI)

Il Concordato in continuità

Il concordato in continuità presenta elementi di maggior vantaggio rispetto a quello liquidatorio.

In particolare nel concordato in continuità:

- **non si deve rispettare alcuna soglia minima di soddisfazione dei creditori chirografari** (20% nel liquidatorio)
- non è necessario ricorrere a risorse esterne (10% risorse esterne nel liquidatorio)
- può essere individuato un *surplus* legato alla prosecuzione dell'attività di impresa che può essere destinato ai creditori secondo un progetto di distribuzione non più fondato sull'APR (*absolut priority rule*) e quindi sul rigoroso rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione ma su un modello di *relative priority rule*.
- il piano può prevedere una **moratoria** per il pagamento dei creditori «*muniti di privilegio, pegno o ipoteca*»
- **i crediti per finanziamenti finalizzati alla prosecuzione dell'impresa sono preeducibili.**

Accesso alla procedura: contenuto del piano

«Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente:

- l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la **descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;**
- una descrizione delle **cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza** in cui si trova e **l'indicazione delle strategie d'intervento;**
- il **valore di liquidazione del patrimonio**, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;
- le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti;
- la descrizione analitica delle **modalità e dei tempi di adempimento** della proposta nonché, **in caso di concordato in continuità, il piano industriale** con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura;
- gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;
- **le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;**
- **le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto**, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe. **Se in continuità la formazione delle classi è obbligatoria**

Nella domanda il debitore indica le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale.

Accesso alla procedura: l'attestazione e la transazione fiscale

«Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la **veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano** e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale»

Necessità del piano di spiegare il percorso di ragionevole risanamento dell'impresa e l'essenza di pregiudizio che sostituisce il richiamo attuale al «miglior soddisfacimento».

Viene meno l'attestazione di funzionalità della prosecuzione dell'impresa al miglior soddisfacimento: oggi l'attestazione del piano dovrà argomentare sulle modalità di eliminazione dell'insolvenza, sulle ragioni di sostenibilità economica dell'impresa e sulla sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto a quello ricevibile in caso di liquidazione giudiziale.

Con il piano di concordato **il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi previdenziali**. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale. Tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale che può omologare il concordato anche in assenza di adesione (**c.d. cram down**).

Effetti del deposito della domanda

Comunicazione ed effetti della domanda:

- La domanda deve essere comunicata al PM (per garantire l'effettività della sua partecipazione alla procedura)
- La domanda deve essere **pubblicata (iscritta) nel Registro delle Imprese** (per renderla conoscibile ai terzi)

Effetti della domanda di concordato:

- Il debitore conserva l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa durante la procedura ma l'autonomia gestionale è limitata poiché l'attività deve svolgersi nell'interesse dei creditori e in funzione dell'esecuzione del piano (SPOSSESSAMENTO ATTENUATO)
- Il debitore può compiere solo atti di ordinaria amministrazione (per atti di straord. amminis. deve essere autorizzato)
- L'organo di controllo e l'assemblea operano secondo le normali regole di funzionamento
- I crediti anteriori al deposito della domanda si «**crystallizzano**» (per assicurare **parità di trattamento** ai creditori)
- Il **debitore può richiedere le misure cautelari e protettive** (artt. 54 e 55 CCI)
- Divieto di pagamento dei debiti anteriori per non ledere la *par condicio creditorum*
- Sospensione degli interessi sui crediti chirografari sino alla chiusura della procedura
- Prededuzione dei crediti sorti durante la procedura di concordato
- Prosecuzione dei contratti pendenti fatta salva la possibilità di richiedere sospensione o scioglimento

Ammissione alla procedura di concordato preventivo

Il Tribunale, se ritiene ammissibile la domanda di concordato presentata, **con decreto motivato**:

- Dichiarare aperta la procedura
- Nomina il Giudice delegato
- Nomina il Commissario Giudiziale
- Fissa il termine per la comunicazione della proposta e del piano ai creditori e **stabilisce la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori (non c'è più l'adunanza dei creditori)**
- Stabilisce il termine per il versamento da parte del debitore dell'acconto sulle spese della procedura

Il Tribunale verifica:

- in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;
- in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

Svolgimento della procedura: il Commissario Giudiziale

Il Commissario Giudiziale svolge le seguenti funzioni:

VIGILANZA

INFORMAZIONE

CONTROLLO

sulle attività del debitore

nell'interesse della procedura e dei creditori

- Vigila e controlla l'amministrazione del patrimonio e sull'esercizio dell'impresa
- Informa i creditori della data dell'adunanza (per esprimere il voto sulla proposta di concordato)
- Redige l'inventario del patrimonio del debitore
- Verifica l'elenco dei creditori apportando le necessarie rettifiche (per individuare aventi diritto al voto)
- Informa i creditori con **specificata relazione** sulle cause della crisi, sulla condotta del debitore, sulle proposte concordatarie e sulle garanzie offerte ai creditori (45 giorni prima adunanza creditori)
- Riferisce al Tribunale su eventuali condotte del debitore rilevanti per la revoca dell'ammissione (atti in frode; compimento atti di straordinaria amministrazione non autorizzati; occultamento del passivo, etc)

Voto dei creditori e maggioranza per l'approvazione

La disciplina dello svolgimento delle operazioni di voto prevista dall'art. 107 del Codice è innovativa rispetto a quanto regolato nella legge fallimentare.

È stata infatti eliminata l'adunanza dei creditori che è stata sostituita dall'espressione del voto per via telematica.

Il commissario giudiziale redige una **relazione particolareggiata** sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno **quarantacinque giorni prima** della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. (art. 105 CCI).

In ragione del fatto che **è possibile modificare le proposte di concordato fino a 20 giorni prima del termine stabilito per il voto**, l'art. 107 del Codice prevede che il commissario giudiziale deve illustrare la propria relazione e le proposte definitive del debitore e dei creditori, laddove eventualmente presentate, **almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione.**(art. 107 CCI).

Alla relazione è allegato ai soli fine della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con l'indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi.

Voto dei creditori e maggioranza per l'approvazione

Il voto è espresso dai creditori esclusivamente «con modalità telematica» cioè, a mezzo pec inviata al Commissario Giudiziale.

E' stato confermato che **il voto favorevole deve essere manifestato in modo espresso**, non potendo il proponente agevolarsi dell'inerzia dei creditori. La norma conferma l'eliminazione del sistema del silenzio-assenso.

Una volta comunicato, il voto è irretrattabile.

Regola generale: il concordato preventivo è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 109 CCI).

Non hanno rilevanza le «teste» ma solo l'entità dei crediti vantati nei confronti del debitore

Voto dei creditori e maggioranza per l'approvazione

La norma contempla alcune eccezioni rispetto alla regola generale della maggioranza

Voto nel Concordato liquidatorio

❑ Presenza di un unico creditore titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto:
In tal caso il concordato è approvato quando è stata raggiunta:

- la maggioranza dei crediti ammessi al voto;
- la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.

❑ Se sono previste delle classi il concordato è approvato se la maggioranza delle classi ammesse al voto, è stata raggiunta nel maggior numero di classi

Voto nel Concordato in continuità (si può contare su una maggioranza e più semplice da raggiungere)

- Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore.
- In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe.

Approvazione della proposta e omologazione

All'esito della votazione il Commissario giudiziale redige apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti.

Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze, il Giudice Delegato ne riferisce al Tribunale (che se pende istanza, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale).

Se è raggiunta la maggioranza, il Tribunale, verificata la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi e le ulteriori condizioni richieste per il concordato in continuità aziendale, **omologa il concordato con sentenza.** (e nomina il liquidatore in caso di concordato con cessione dei beni – art 114 CCI).

«Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori» (art 118 CCI)

La liquidazione giudiziale

La liquidazione giudiziale

Una delle modifiche più rilevanti del nuovo ordinamento concorsuale è la **sostituzione della tradizionale procedura fallimentare con la liquidazione giudiziale.**

Volontà di evitare lo stigma economico sociale legato alla qualità di fallito che sottende alla nuova filosofia di fondo che assegna alla liquidazione giudiziale il ruolo di ***extrema ratio* rispetto a tutti gli altri strumenti di soluzione della crisi** che vantano una trattazione prioritaria rispetto alla domanda di apertura della procedura concorsuale maggiore.

Ferma restando tale filosofia di fondo, la procedura di liquidazione giudiziale è sostanzialmente modellata sulla disciplina del fallimento.

La liquidazione giudiziale: presupposti

Presupposto soggettivo:

La procedura di liquidazione giudiziale è applicabile agli **imprenditori commerciali**, vale a dire a coloro che esercitano, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale o artigiana operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli Enti qualificati pubblici dalla legge.

Resta esclusa: l'impresa minore e l'impresa agricola.

Presupposto oggettivo:

Sussistenza dello **stato di «insolvenza»**:

lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2, comma 1, lett. b) CCI).

La liquidazione giudiziale: presupposti

Spetta al debitore eccepire e dimostrare di essere una «*impresa minore*» ossia che presenta congiuntamente i seguenti requisiti (soglie dimensionali):

- **un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila** nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- **ricavi**, in qualunque modo essi risultino, **per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila** nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- **un ammontare di debiti** anche non scaduti **non superiore ad euro cinquecentomila**.

La liquidazione giudiziale: deposito della domanda

La liquidazione giudiziale può essere aperta **entro 1 anno dalla cessazione dell'attività** del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

Soggetti legittimati al deposito della domanda (con ricorso):

- debitore
- organi e dalle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa;
- uno o più creditori
- PM

La liquidazione giudiziale: decisione del Tribunale

Entro e non oltre 45 giorni dal deposito del ricorso, il Tribunale deve fissare, con decreto, l'udienza e convocare le parti.

Il debitore deve costituirsi nel procedimento, depositando:

- le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- le dichiarazioni dei redditi concernenti i 3 esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
- I bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi;
- una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
- una relazione sullo stato particolareggiato ed estimativo delle attività;
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore con l'indicazione dei beni e del titolo da cui sorge il diritto;
- la certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.

E' esclusa l'apertura della liquidazione giudiziale quando l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore ad € 30.000,00 (importo soggetto ad aggiornamento periodico).

La liquidazione giudiziale: decisione del Tribunale

Il Tribunale, quando dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale:

- **nomina il Giudice Delegato e il Curatore;**
- stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
- assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza di esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione.
- **autorizza il Curatore:** ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari, alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

La sentenza va comunicata:

- al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- all'ufficio del registro delle imprese ai fini della iscrizione;

Produce i propri effetti dalla data di pubblicazione.

La liquidazione giudiziale: organi della procedura

Gli **organi della procedura** di liquidazione giudiziale sono:

➤ **Il Tribunale** concorsuale

è l'organo apicale del procedimento ed è investito della competenza per l'intera procedura.

➤ **Il Giudice Delegato**

ha funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura

➤ **Il Curatore**

Riveste la posizione di Pubblico ufficiale e cura l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e l'esecuzione di tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del Giudice delegato e del Comitato dei creditori.

➤ **Il Comitato dei creditori**

vigila sull'operato del curatore, autorizza gli atti del curatore ed esprime pareri (viene nominato dal GD)

La liquidazione giudiziale: gli effetti

Gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale:

- Il debitore è privato dell'amministrazione e delle disponibilità dei suoi beni (SPOSSESSAMENTO);
- L'amministrazione dei beni è affidata al curatore, il quale è investito della legittimazione a compiere atti dispositivi del patrimonio destinato alla liquidazione giudiziale ;
- il curatore acquisisce la legittimazione a stare in giudizio per quanto concerne le controversie, anche pendenti, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale;
- interruzione automatica dei processi, in modo da consentire al curatore di potersi costituire in giudizio;
- gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti dal medesimo eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci nei confronti dei creditori.
- divieto per i creditori di cominciare o proseguire azioni esecutive e cautelari

La liquidazione giudiziale: le fasi della procedura

Le fasi della procedura di liquidazione giudiziale:

- **Accertamento del passivo (udienze di verifica dei crediti)**
- **Liquidazione dell'attivo (Programma di liquidazione)**
- **Ripartizione dell'attivo (in favore dei creditori secondo le cause legittime di prelazione)**
- **Chiusura della procedura**

La liquidazione giudiziale: l'esercizio provvisorio

«L'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività d'impresa» (art 211 CCI)

La cessazione dell'attività di impresa è difatti esclusa quando:

- *il Tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dall'interruzione può derivare un grave danno, a condizione che la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori;*
- *il Giudice delegato, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata;*

La prosecuzione dell'attività di impresa durante la liquidazione giudiziale è ammessa a condizione che ciò avvenga senza arrecare pregiudizio alle aspettative di soddisfacimento dei creditori.